

**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL LABORATORIO DI FISICA TECNICA
AMBIENTALE**

(emanato con decreto rettorale 23 dicembre 2016 n. 516)

INDICE

- Articolo 1 (*Oggetto del regolamento*)
- Articolo 2 (*Attività e finalità del Laboratorio di Fisica Tecnica Ambientale*)
- Articolo 3 (*Referenti*)
- Articolo 4 (*Il direttore scientifico*)
- Articolo 5 (*Il responsabile tecnico*)
- Articolo 6 (*Il consiglio scientifico*)
- Articolo 7 (*Norme finali*)

TORNA ALL'INDICE

Articolo 1

(Oggetto del regolamento)

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Laboratorio di Fisica Tecnica Ambientale (di seguito anche Laboratorio).
2. Il Laboratorio di Fisica Tecnica Ambientale è attivato presso l'Università luav dal 1 settembre 2008 in attuazione delle delibere del senato accademico del 9 luglio 2008 e del consiglio di amministrazione del 25 luglio 2008 e in applicazione della determinazione dirigenziale 7 agosto 2008, n. 697.
3. Il Laboratorio di Fisica Tecnica Ambientale afferisce al Sistema dei laboratori dell'Università luav di Venezia e ha sede nell'edificio di via Torino 153/A a Venezia Mestre.

Articolo 2

(Attività e finalità del Laboratorio di Fisica Tecnica Ambientale)

1. I principali settori di ricerca del Laboratorio di Fisica Tecnica Ambientale riguardano la valutazione e la caratterizzazione:
 - della qualità ambientale, dell'aria, del microclima, della ventilazione;
 - della qualità luminosa nell'ambiente costruito,
 - della qualità acustica nell'ambiente costruito;
 - delle proprietà colorimetriche e radianti dei materiali;
 - delle proprietà termofisiche di materiali e strutture.
2. Le finalità del Laboratorio di Fisica Tecnica Ambientale sono:
 - a) fornire supporto scientifico e tecnico alla ricerca e alla didattica di ateneo;
 - b) sviluppare la propria attività scientifica in tema di acustica, comfort e qualità dell'aria interna, energia, clima, ambiente, fisica dell'edificio, illuminotecnica e luce naturale, microclima per i beni culturali, misure termofisiche, monitoraggio ambientale ed energetico, riscaldamento, climatizzazione e ventilazione, simulazione numerica dell'edificio, valutazione ambientale;
 - c) offrire, in accordo con le direttive europee sui prodotti da costruzione, servizi ad aziende e utilizzatori che vanno dalla classificazione di materiali e componenti, alla loro caratterizzazione fino alla loro utilizzazione;
 - d) promuovere nel territorio la diffusione della cultura scientifica e tecnologica, rapportandola a una visione europea e internazionale volta all'innovazione;
 - e) collaborare con le imprese e con enti culturali e di ricerca, locali, nazionali, europei, contribuendo al trasferimento di conoscenze tra mondo della ricerca scientifica e società civile;
 - f) sviluppare attività e ricerche interdisciplinari con altri laboratori, enti, istituzioni accademiche e di ricerca;
 - g) divulgare i risultati della ricerca scientifica e in particolare quelli dei propri studi e ricerche.

Articolo 3

(Referenti)

Sono referenti del Laboratorio di Fisica Tecnica Ambientale: il direttore scientifico, il vice direttore scientifico, il consiglio scientifico e il responsabile tecnico.

Articolo 4

(Il direttore scientifico)

1. Il direttore scientifico è anche direttore tecnico del Laboratorio.
2. Il direttore scientifico è nominato dal rettore e fa parte del consiglio scientifico del Sistema dei laboratori dell'Università luav di Venezia. È scelto tra i professori e ricercatori di Fisica Tecnica Ambientale (settore scientifico-disciplinare ING-IND 11) o, in assenza di questi, di settori disciplinari affini e compatibili con le finalità scientifiche del laboratorio.
3. Il direttore scientifico:
 - a) provvede all'attuazione di specifici programmi di ricerca e di altre attività di supporto alla didattica e alla ricerca, all'attivazione di convenzioni e accordi con soggetti pubblici o privati;
 - b) individua le strategie d'intervento verso il mondo esterno definendo lo scenario delle possibili relazioni anche con particolare riferimento all'attività convenzionale e ai programmi di ricerca nazionali ed europei;
 - c) propone il piano degli investimenti e il piano delle attività del Laboratorio di Fisica Tecnica Ambientale;
 - d) è garante della qualità dei risultati prodotti dal laboratorio;
 - e) designa il vicedirettore che in sua assenza svolge tutte le funzioni a lui assegnate;
 - f) presiede e convoca il consiglio scientifico del Laboratorio di Fisica Tecnica Ambientale;

TORNA ALL'INDICE

- g) concorre con gli altri direttori scientifici dei laboratori e il coordinatore scientifico del sistema dei laboratori alla predisposizione del piano quadriennale con cui sono definiti gli indirizzi generali e le linee di sviluppo del sistema, gli obiettivi strategici di programmazione in materia di ricerca di base, di ricerca innovativa e di investimento;
- h) sviluppa con gli altri direttori scientifici dei laboratori le attività comuni e trasversali, sulla base del piano quadriennale;
- i) individua gli eventuali esperti di alta qualificazione di cui al successivo articolo 6 per la nomina da parte del rettore.
4. Il direttore scientifico resta in carica quattro anni e può essere rinnovato.

Articolo 5

(Il responsabile tecnico)

1. Il responsabile tecnico del Laboratorio di Fisica Tecnica Ambientale è nominato dal direttore generale dell'Università luav, in accordo con il direttore scientifico del laboratorio, secondo quanto disposto dal CCNL del comparto Università e del CCI dell'Università luav di Venezia. Il responsabile tecnico del Laboratorio è individuato sulla base dell'affinità tra la sua formazione e qualifica scientifica precedente l'incarico e l'attività del laboratorio.
2. Il responsabile tecnico fa parte del consiglio scientifico ed è responsabile della gestione tecnica delle risorse affidate, della realizzazione degli obiettivi assegnati, della gestione e coordinamento delle risorse strumentali e umane e coordina e sovrintende le attività tecniche del laboratorio.

Articolo 6

(Il consiglio scientifico)

1. Il consiglio scientifico è composto dal direttore scientifico e dal vicedirettore scientifico di cui all'articolo 4, dal responsabile tecnico di cui all'articolo 5 e da due docenti o ricercatori dell'Università luav nominati dal rettore in base all'affinità tra settori scientifico-disciplinari di afferenza e attività del laboratorio. Il consiglio scientifico dura in carica quattro anni. Possono far parte del consiglio scientifico eventuali esperti di alta qualificazione in numero non superiore a tre nominati dal rettore, sentito il direttore scientifico.
2. Il consiglio scientifico:
- a) assiste il direttore scientifico nello svolgimento dei suoi compiti, sia nell'organizzazione e programmazione delle attività in convenzione e conto terzi, per la ricerca scientifica e per la didattica, sia nello stabilire gli obiettivi e gli indicatori per garantire il miglioramento delle prestazioni;
 - b) delibera annualmente la richiesta di fondi sulla base delle esigenze e dei programmi di lavoro;
 - c) esamina il piano degli investimenti del Laboratorio e approva il piano annuale delle attività;
 - d) propone le eventuali modifiche al regolamento del laboratorio da sottoporre all'approvazione degli organi dell'Università luav.
3. Il consiglio scientifico si riunisce almeno una volta all'anno. Le sedute del consiglio sono valide in presenza della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Articolo 7

(Norme finali)

Per quanto non definito e previsto nel presente regolamento, si applicano lo statuto e i regolamenti di ateneo.